

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RR.2010.59 + RP.2010.18

Sentenza del 15 aprile 2010
Il Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Mauro Lardi,

Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto

Estradizione alla Romania

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)

Fatti:

- A.** Il 1° marzo 2007 Il Tribunale di Neamt (Romania) ha condannato in contumacia A. a cinque anni di reclusione per la commissione del reato di tratta di persone, revocando nel contempo il beneficio della grazia concernente una pena residuale non scontata di 1058 giorni di reclusione relativo ad una pena di tre anni inflitta al predetto dal Tribunale di Neamt con sentenza del 27 agosto 2002. La sentenza del 1° marzo 2007 è stata confermata sia dalla Corte d'Appello di Bacau il 4 settembre 2007 che dall'Alta Corte di Cassazione e Giustizia in data 29 gennaio 2008.
- B.** Il 13 giugno 2008 Interpol Bucarest ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A. Il 20 dicembre 2009 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emanato un ordine di arresto provvisorio in vista di estradizione contro il predetto, il quale è stato fermato il medesimo giorno e posto in detenzione estradizionale; nel suo interrogatorio davanti al Giudice istruttore grigionese, egli ha riconosciuto di essere la persona ricercata dalla Romania, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso questo Stato. Il 22 dicembre 2009 l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini estradizionali nei confronti di A., atto notificatogli il giorno successivo.
- C.** L'11 gennaio 2010 l'UFG ha ricevuto dal Ministero della giustizia rumeno la richiesta formale di estradizione di A., la quale è stata concessa il 19 febbraio seguente.
- D.** In data 22 marzo 2010 A. ha interposto ricorso contro la decisione di estradizione, postulando, in via principale, l'annullamento della stessa e, in via subordinata, la retrocessione dell'incarto all'UFG per nuova decisione. Egli ha chiesto nel contempo di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita.
- E.** Con osservazioni del 31 marzo 2010 l'UFG ha confermato la propria decisione di estradizione, proponendo quindi di respingere il gravame.
- F.** Con replica del 15 aprile 2010 il ricorrente ha ribadito le conclusioni presentate in sede ricorsuale.

Diritto:

1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 30 lett. b LTPF), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
- 1.1 L'estradizione fra la Romania e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 9 dicembre 1997 per la Romania, dal relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera ed il 9 dicembre 1997 per la Romania (RS 0.353.11 e 0.353.12).
- 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati e nei relativi protocolli non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Il ricorrente afferma che al momento dei fatti giudicati con sentenza del 1° marzo 2007 egli non si trovava su territorio rumeno; i timbri sul suo vecchio passaporto, in possesso delle autorità rumene, nonché la testimonianza di varie persone potrebbero dimostrarlo, prove che l'UFG, a torto, avrebbe rifiutato di raccogliere senza nemmeno indicarne il motivo, ciò che violerebbe il diritto di essere sentito.
- 2.1 Secondo l'art. 53 AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi, l'estradizione è negata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda (cpv. 2). A tal proposito, giova ricordare che non è

compito del giudice dell'extradizione ma del giudice del merito pronunciarsi sulla colpevolezza della persona oggetto di una domanda d'extradizione (DTF 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a). L'eccezione a tale principio è appunto data allorquando la persona perseguita è in grado di fornire un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP, ossia la prova evidente ch'ella non si trovava sul luogo del crimine al momento della sua commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 317 consid. 11b); una versione dei fatti differente da quella descritta nella rogatoria o semplici argomenti a discarico non possono essere presi in considerazione a tale titolo. In altre parole, è necessario che il fatto invocato come alibi conduca ineluttabilmente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, ciò che giustifica la reiezione della domanda d'extradizione (v. sentenze del Tribunale federale 1A.199/2006 del 2 novembre 2006, consid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006, consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006, consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006, consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non implica per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa destinata a determinare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'interrogatorio di persone residenti all'estero non rientra nella sua missione (sentenza 1A.174/2006, consid. 4.5; 1A.79/1994 del 7 giugno 1994, consid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990, consid. 3c). Occorre comunque diffidare delle testimonianze rese da persone vicine alla persona perseguita, persone che potranno in ogni caso essere citate davanti all'autorità di giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.149/2004 del 20 luglio 2004, consid. 2; 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2b; 1A.88/1990 del 3 maggio 1990, consid. 4b).

- 2.2** Il diritto di essere sentito, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamato l'art. 12 cpv. 1 AIMP (ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 3a ediz., Berna 2009, pag. 307 n. 265). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; MICHELE ALBERTINI, *Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates*, tesi Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; TPF 2008 172 consid.

2.3; ZIMMERMANN, op. cit., pag. 307 n. 265; ALBERTINI, op. cit., pag. 458 e segg.).

Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di essere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è messo nella situazione di poter comprendere il contenuto della decisione e di poterla pertanto contestare con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 17; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).

2.3

2.3.1 In concreto, nella decisione impugnata (v. act. 1.2, punto 6.2), l'UFG ha riportato quanto dichiarato dal ricorrente il 21 dicembre 2009 davanti alle autorità grigionesi, ossia che dal 2005 egli lavora con permesso in Italia, mentre prima, ovvero a partire dal 2001, soggiornava regolarmente in Italia, lavorando in nero, e rientrava ogni 90 giorni nel suo paese d'origine per poi tornare in Italia come turista e così lavorare senza permesso. L'UFG ha pertanto concluso che, non avendo in seguito il ricorrente rettificato tale dichiarazione, il suo alibi sarebbe stato poco attendibile. Il ricorrente contesta tale conclusione affermando che il fatto di rientrare al suo paese d'origine ogni 90 giorni "non esclude la sua assenza dal territorio rumeno al momento dei fatti; in quest'ottica una permanenza ininterrotta in Italia a far tempo dal 2001 non è neppure necessaria. I timbri apposti sul passaporto ora in possesso delle autorità rumene dimostrerebbero infatti proprio le date esatte di entrata e di uscita, permettendo in tal modo di ricostruire i tempi di permanenza nei rispettivi Paesi" (v. ricorso pag. 4). Orbene, se l'assenza del ricorrente dal territorio rumeno al momento dei fatti non può essere esclusa, neppure esclusa può essere la sua presenza, facendo quindi difetto quell'evidenza della prova richiesta dalla giurisprudenza. Vi è poi da aggiungere che il ricorrente ha dichiarato di rientrare ogni 90 giorni in Romania. Dovessero anche figurare sul passaporto date di entrata ed uscita da Romania ed Italia, queste non fornirebbero ancora la prova evidente ed inequivocabile dell'assenza o meno del ricorrente in Romania al momento dei fatti per i quali è stato condannato (cfr. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.5 del 2 febbraio 2009, consid. 4.3). Per quanto riguarda poi le richieste tendenti all'interrogatorio di persone in Italia, l'UFG a ragione ha rifiutato di procedervi, vista la giurisprudenza sopraccitata (v. consid. 2.1 in fine). In definitiva, le censure relative alla pretesa violazione dell'art. 53 AIMP nonché del diritto di essere sentito vanno entrambe respinte.

2.3.2 Per quanto riguarda l'asserita insufficiente motivazione della decisione impugnata, si constata che l'UFG, pur evocandole (v. act. 1.2, punto 5.2), liquida in maniera molto scarna le richieste dell'estraddando in ambito di alibi, rispondendo ad esse in maniera sufficiente solo in sede di scambio di scritti (v. act. 3 pag. 3 e seg.). Ciononostante, disponendo questa autorità di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (v. TPF 2007 57) e avendo avuto il ricorrente la possibilità, sulla base delle osservazioni al ricorso dell'UFG, di prendere conoscenza delle omesse spiegazioni e di esprimersi al riguardo in sede di replica, la violazione del diritto di essere sentito è da considerarsi in questo ambito sanata dalla presente procedura (v. DTF 124 II 132 consid. 2d).

3. Il ricorrente ha postulato la concessione del gratuito patrocinio.

3.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 30 lett. b LTPF). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 2 PA).

3.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha, nei limiti dati dalla sua situazione, debitamente allegato e documentato la sua difficile situazione finanziaria (v. act. 1.4 e segg.) ed il suo ricorso non era sin dall'inizio privo di probabilità di successo, segnatamente in ambito di diritto ad una decisione motivata (v. supra consid. 2.3.2), ragione per cui allo stesso deve essere concessa l'assistenza giudiziaria gratuita. L'avv. Mauro Lardi è designato quale patrocinatore d'ufficio del ricorrente nella presente procedura.

3.3 Essendo il ricorrente stato messo al beneficio del gratuito patrocinio, la presente sentenza è resa senza prelevare spese (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 30 lett. b LTPF).

3.4 Le spese e l'indennità del patrocinatore d'ufficio sono sopportate dal Tribunale penale federale conformemente all'art. 64 cpv. 2-4 PA applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 65 cpv. 3 PA, ed in assenza di una nota delle spese, queste sono fissate secondo libero apprezzamento (v. art. 3 cpv. 2 del Regolamento nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale [RS 173.711.31] applicabile in virtù dell'art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e della giuri-

sprudenza; v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5, e RR.2008.147 dell'8 luglio 2008, consid. 8). Nella fattispecie, l'indennità è fissata a fr. 1'500.- (IVA inclusa).

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.
2. Non sono prelevate spese.
3. La Cassa del Tribunale penale federale verserà all'avv. Mauro Lardi un importo di fr. 1'500.- (IVA compresa) a titolo d'indennità del patrocinatore d'ufficio.

Bellinzona, 16 aprile 2010

In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

La Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Mauro Lardi
- Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).